



# COMUNE DI SCIGLIANO

## (PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE/COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 110 del 27/12/2018**

**Oggetto:** APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 12,35 la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze.

		Presente	Assente
<b>PANE Raffaele</b>	SINDACO	X	
<b>MALETTA Daniele</b>	VICESINDACO	X	
<b>PINGITORE Giovanni</b>	ASSESSORE	X	

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. **PIRRI Ferdinando** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. **PANE Raffaele**, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”*;

**Preso atto** che l'attuale Dotazione Organica del Comune di Scigliano è stata determinata ed approvata con delibera G. C. n. 29 del 15/4/2015, conseguente alla delibera G. C. n. 58 del 24/10/2007;

**Vista** la delibera G. C. n. 82 del 4/11/2015 ad oggetto: *“Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2015-2016-2017”*;

**Vista** la delibera G. C. n. 24 del 7/3/2017 ad oggetto: *“Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017-2018-2019”*;

**Vista** la delibera G. C. n. 26 del 13/3/2018 ad oggetto: *“Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018-2019-2020”*;

### **Considerato:**

- che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata;

- che necessita approvare il Piano del Fabbisogno triennale del personale per gli anni 2019-2020-2021;

### **Visto:**

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 che stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone: *“gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, e s.m.i., e che, eventuali, deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”*;

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, N° 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

- l'arti. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che consente assunzioni nei limiti delle cessazioni avvenute nell'esercizio immediatamente precedente, fatto salvo il tetto di spesa 2004 e il divieto di assumere qualora l'incidenza delle spese per il personale superi il 40% di quelle correnti;

**Vista** la pronuncia n. 52/2010 delle Sezioni riunite Corte dei Conti, che specifica che il significato da attribuire all'espressione *“nel precedente anno”*, contenuta nel comma 562, debba essere riferita alle cessazioni avvenute dopo l'entrata in vigore della norma (2006), anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione;

**Visto** l'art. 11-quater della Legge n. 214/2011, che prevede un innalzamento al 50% del tetto massimo del rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente;

### **Riscontrato**, in particolare, che:

- la spesa del personale è stata nell'anno 2014 pari ad €395.507,52;

- la spesa corrente nell'anno 2014 è stata pari ad €1.153.635,73 e che il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente è, quindi, inferiore al 50%;

- non sono previsti processi di esternalizzazione di servizi;

**Dato atto** che, con l'approvanda programmazione triennale del fabbisogno del personale, la spesa complessiva di personale, come definita dal sopra riportato comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, per ognuno degli anni 2019, 2020, 2021, sarà contenuta nei limiti accertati nell'anno precedente, come da certificazione dell'Ufficio Finanziario;

**Evidenziato** che dal 2006 al 2014 sono intervenute le seguenti cessazioni:

- 1) Greco Enzo, Categoria D, Posizione Economica D4 (31/12/2009);
- 2) Gabriele Antonio, Categoria C, Posizione Economica C2 (30/6/2010);
- 3) Bruni Antonio, Categoria B, Posizione Economica B5 (30/9/2011);
- 4) Piccolo Guglielmo, Categoria C, Posizione Economica C2 (31/12/2011);
- 5) Carà Benito, Categoria B, Posizione Economica B1 (31/12/2014);

**Considerato:**

- che i predetti profili, a seguito pensionamenti dei citati dipendenti, ad oggi, non sono stati coperti;  
- che questa Amministrazione non intende – al momento – modificare la vigente Dotazione Organica;

**Dato atto:**

- che la programmazione triennale del fabbisogno di personale persegue un modello organizzativo che consenta di rendere più funzionale i servizi già esistenti, con il potenziamento dei settori ove maggiore risulti la domanda di servizi da parte degli utenti, tenendo nel debito conto le esigenze di accrescere e migliorare la qualità dei servizi resi alla popolazione;  
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) *il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

**Considerato** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

**Preso atto** che, secondo l'impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

**Richiamato**, inoltre, il testo dell'art. 9, comma 1-quinquies, D. L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

**Considerato** che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi;

**Vista** la Legge 27/12/1997, n. 449 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.;

**Vista** la Legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012);

**Vista** la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 13 del 13/12/2018;

**Con** voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare e programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2020-2021, come segue:  
**Anno 2019** – Nessuna assunzione.  
**Anno 2020** – Nessuna assunzione.  
**Anno 2021** – Nessuna assunzione.
- 2) Di riservarsi la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro riferimento normativo relativamente al triennio 2019/2021.
- 3) Di precisare che eventuali future modifiche del programma che si rendessero necessarie per ottimizzare il funzionamento dei servizi e degli uffici, compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse e con la normativa vigente, saranno oggetto di successive variazioni del presente atto.
- 4) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come iscritto dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183:
  - A) l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza in questo Ente;
  - B) che la Dotazione Organica comunale, pari a n. 22 posti, è quella risultante dalla Delibera G. C. n. 29 del 15/4/2015;
  - C) che il personale occupato alla data del 1/1/2018 è pari a n. 15 unità, così distinto:
    - n. 7 dipendenti comunali a tempo indeterminato;
    - n. 8 ex LSU/LPU, contrattualizzati (a tempo determinato extra Dotazione Organica) fino al 31/12/2018 (delibera G. C. n. 103 del 30/12/2017), in ossequio all'art. 1, comma 207, della Legge n. 147/2013 e del Decreto Interministeriale 8/10/2014, nonché del Decreto Ministeriale del 17/12/2014, oltre alle note della Regione Calabria, Prot. n. 404438 del 23/12/2014, Prot. n. 405504 del 29/12/2014.
- 5) Di dare comunicazione del presente provvedimento, a cura del Segretario Comunale, alle categorie sindacali, ai sensi del vigente C.C.N.L. di categoria.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

**F.to:** (Ing. Pane Raffaele)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to:** (Dr. Pirri Ferdinando)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to:** (Geom. Ligotti Carmine)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **03/01/2019** al **18/01/2019**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

**F.to:** IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 03/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**la presente deliberazione:**

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **03/01/2019** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- (X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari Prot. N° 22 (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
- ( ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Scigliano, 03/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)